



CITTA' DI FERMO

ATTO DI CONSIGLIO DEL 28-11-2019, n. 65

Oggetto:**Revisione ordinaria società partecipate**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 19:00, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta Pubblica Ordinaria, in Prima convocazione. Dei Signori Consiglieri assegnati ed in carica ne risultano presenti 22 ed assenti 11, come segue:

Bagalini Manolo	P	Massucci Lorena	P
Bargoni Alessandro	P	Mochi Marco	A
Bonanni Margherita	A	Monteleone Massimo	P
Borraccini Gionata	P	Paci Stefano	P
Calcinaro Paolo	P	Palmucci Gabriele	A
Catalini Giambattista	A	Pascali Giulio Cesare	P
D'Ambrosi Gionata	A	Pascucci Nicola	P
De Santis Silvia	P	Rocchi Stefania	A
Donzelli Massimo	A	Rocchi Luigi	P
Faggio Stefano	P	Rossi Massimo	P
Falzolgher Cristian	A	Sacripanti Adriana Rita	P
Iacopini Daniele	P	Temperini Mirko	P
Ilari Laura	A	Torresi Maria Giulia	P
Luciani Eleonora	P	Tramannoni Massimo	P
Luciani Manuela	P	Tulli Gianluca	A
Malvatani Pierluigi	P	Zacheo Pasquale Antonio	A
Marrozzini Sonia	P		

Risultano inoltre presenti e assenti i seguenti Assessori:

TRASATTI FRANCESCO	P
Febi Savino	P
NUNZI FRANCESCO	P
TORRESI MAURO	P
GIAMPIERI MIRCO	P
Luciani Ingrid	P
CIARROCCHI ALESSANDRO	P
SCARFINI ALBERTO MARIA	P

Assume la presidenza Massucci Lorena in qualità di Presidente del Consiglio, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Camastra Serafina e dagli scrutatori:

Paci Stefano

Rocchi Luigi

Temperini Mirko

Oggetto: revisione ordinaria società partecipate dal Comune di Fermo.

Al Consiglio Comunale

Relazione del Servizio Partecipate

L'art.24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, costituente testo unico in materia di società partecipate da enti pubblici, ha previsto l'adozione, entro il 30 settembre 2017, di un piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

Il Consiglio Comunale di Fermo ha provveduto con deliberazione n.74 del 29/9/2017, trasmessa regolarmente al MEF ed alla Corte dei Conti sezione Controllo Marche.

Una volta operata la ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art.20 del testo unico sopracitato, di procedere annualmente entro il 31 dicembre, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione anche modificativo od aggiuntivo rispetto a quanto previsto in sede di precedenti decisioni amministrative.

Per l'anno 2018 il Consiglio Comunale ha provveduto con atto n.86 del 18/12/2018.

L'Amministrazione ha fornito indirizzo per il mantenimento per il 2019 delle scelte operate in progresso, rinviando a scenari successivi modifiche eventuali all'assetto societario soprattutto per Asite srl visti sviluppi gestionali della società stessa sia in relazione all'azione dell'ATA provinciale in materia di affidamento dei servizi ambientali ed all'attivazione in discarica di nuove tecnologie di trattamento rifiuti.

Le scelte operate in sede di revisione straordinaria 2017, confermate nel 2018, hanno trovato il loro fondamento nell'art.4 del Dlgs n.175/2016 che prevede:

“ Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche .

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo [193](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo [180](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo [3, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo [34](#) del [regolamento \(CE\) n. 1303/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli [2](#) e [3](#) del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo [6, comma 9](#), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. ..omissis..

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo [3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

Il richiamato art.5 prevede:

“Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.”

L'art.20 comma 2 del Dlgs n.175/2016 è stato fondante per la revisione straordinaria e per le decisioni circa il mantenimento della proprietà di partecipazioni societarie e prevede testualmente:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. “

Tracciato sinteticamente il quadro normativo, di seguito si esplicitano le scelte già operate dall'Amministrazione in sede di revisione straordinaria e che ora si vogliono confermare in sede di revisione ordinaria annuale con particolare attenzione alle società controllate dal Comune di Fermo, rimandando all'allegato PIANO di ricognizione analitica la completezza dell'analisi.

Solgas Immobili srl

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2/2/2016 avente ad oggetto “*Società interamente partecipata SOLGAS srl- autorizzazione scissione societaria modifica Piano razionalizzazione società partecipate*” si è stabilito di: “

- a) *di autorizzare la scissione dalla SOLGAS srl del ramo relativo all'attività immobiliare eccezion fatta per gli immobili strumentali in viale Trieste in quanto sede societaria, a favore della costituenda SOLGAS IMMOBILI srl come meglio precisato nella perizia giurata di stima, nel progetto di scissione e nella relazione dell'Amministratore Solgas srl;*
.....omissis.....”

Non appena intervenuta l'autorizzazione consiliare, si è avviato il procedimento civilistico di scissione societaria deliberandolo in assemblea soci Solgas srl (verbale notaio Ciuccarelli rep 37894 del 17/2/2016 depositato al Registro delle Imprese in data 19/2/2016 ed iscritto in data 23/2/2016). Non essendo pervenute opposizioni al progetto di scissione, con atto rep.38114 del 4/5/2016 notaio Ciuccarelli, l'Amministratore unico della Solgas Srl ha perfezionato la scissione con “spin off” del ramo immobiliare ad una società di nuova costituzione denominata “ Solgas Immobili srl”, sede a Fermo, capitale sociale € 25.000,00 avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita, la locazione, la gestione di

immobili di qualunque genere e quant'altro previsto nello statuto così come approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione consiliare n.9/2016 sopraccitata. Nell'atto si legge *“Il capitale sociale di € 25.000,00 risulta integralmente liberato mediante il conferimento dei cespiti patrimoniali attivi e passivi esattamente indicati nel progetto di scissione, cespiti che vengono trasferiti da oggi alla società qui costituita ed il cui valore contabile ammonta ad € 1.746.398,68; la somma di € 1.721.398,68 viene pertanto imputata a riserva disponibile”*.

La deliberazione consiliare n.9/2016 esplicitava come la scissione e la creazione della Solgas Immobili srl si motivava sulla base seguenti considerazioni:

- *reale bisogno di un riassetto gestionale ed organizzativo della società che si manifesta nella volontà di raggruppare e destinare gli immobili in modo omogeneo e funzionale alla loro naturale destinazione economica anche in considerazione del fatto che l'investimento immobiliare, per le dimensioni raggiunte in termini di valore, ha perso negli anni il carattere di strumentalità rispetto all'attività industriale, acquisendo di contro una sua autonomia gestionale ben distinta;*
- *strategicità di alcuni immobili rispetto al tessuto urbanistico e logistico cittadino anche se l'attuale Amministrazione molto realisticamente non ha in mente la realizzazione di faraonici e dispendiosi progetti di riqualificazione ma interventi più contenuti volti a rendere alcuni servizi comunali (Polizia urbana, mercato coperto, servizi al cittadino affidati all'Asite) più accessibili e funzionali;*
- *il mantenimento dell'attività immobiliare nella Solgas non si ritiene funzionale nella ricerca di un partner industriale nella gestione del ramo vendita gas, partner che non deve essere semplice investitore ma portatore di specializzazione e know how del settore e quindi non interessato a diversificazione eccessiva degli investimenti. L'operazione di scissione permette di separare il rischio imprenditoriale delle attività svolte dalla SOLGAS (l'una di carattere industriale e l'altra di carattere immobiliare) consentendo altresì di differenziare le strategie imprenditoriali, tramite anche il raggiungimento di accordi e partnership nelle singole aree di business;*”

Ha rappresentato la soluzione più rapida per consentire di procedere all'alienazione della quota minoritaria del 49% della Solgas residuale , salvaguardando il patrimonio immobiliare strategico.

Con la deliberazione n.74/2017 sopraccitata si è, però, verificato che la società si trova nei casi di cui all'art.20 comma 2 lett.b (*“ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”*) e lett.d (*“società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di €”*) da applicarsi congiuntamente all'art.26 comma 12- quinquies secondo periodo (*“ Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017/2019, si*

*applica la soglia di fatturato non superiore a cinquecentomila € per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art.24....."). Di conseguenza si è deciso per la sua essere messa in liquidazione, a chiusura il patrimonio immobiliare in capo alla stessa, se non nel frattempo alienato, rientrerà nel Comune. Il trasferimento del patrimonio comporta l'azzeramento dei canoni di affitto previsti per i servizi e gli uffici comunali ma anche dell'indebitamento rimasto a carico della società. Lo scioglimento sconta agevolazioni fiscali come da comma 6 art.20 del Dlgs n.175/2016 che ha resuscitato il comma 568-bis, lettera a) della Legge 147/2013: gli atti e le disposizioni poste in essere in favore di pubbliche amministrazioni in esecuzione dello scioglimento di società controllate direttamente o indirettamente dalle stesse *“sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa”*. Non essendo prevista nessuna esenzione per l'imposta sul valore aggiunto, le operazioni di *“assegnazione ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto”* saranno soggette al regime ordinario e comporteranno spese da contabilizzare.*

La messa in liquidazione della Solgas Immobili srl è stata deliberata dall'Assemblea soci in data 11/5/2018 con nomina a liquidatore di Filippo Ercoli, precedente amministratore unico.

Prima della messa in liquidazione erano stati completati i lavori di sistemazione del fabbricato in piazza Dante dove si sono trasferiti gli uffici della Polizia Urbana e della Protezione civile comunale. Il piano terra lato monte è invece stato affittato alla Banca del fermano Credito Cooperativo, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Il piano delle dismissioni immobiliari approvato con deliberazione consiliare n.67 del 31/7/2017, finalizzato alla riduzione dell'indebitamento residuale in pancia alla Solgas Immobili srl, non si è invece concretizzato, tutte le procedure ad evidenza pubblica di alienazione sono andate deserte. Sono ancora di proprietà oltre al complesso di piazza Dante, l'immobile di Piazza Dante n. 32 (fabbricato ex Pietracci), l'immobile ex casa Santopaolo attiguo alla chiesa monumentale di San Francesco, locali commerciali in piazza Sagrini concessi in affitto, n.20 box auto complesso Sagrini.

Solgas srl

La società si occupa, come noto, esclusivamente della vendita del gas metano e dell'energia elettrica.

L'alienazione della quota minoritaria del 49% della Solgas srl in oggetto, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, si è perfezionata con atto rep.38181 del 30 maggio 2016 notaio Ciuccarelli a favore della società Gruppo Gas Rimini spa con sede a Rimini per il prezzo di € 5.112.219,22. L'alienazione faceva seguito a precisa autorizzazione disposta con deliberazione consiliare n.10 del 2/2/2016. La partecipazione del privato nella società rispetta il vincolo di cui all'art.17 del Dlgs n.175/2016 (partecipazione non inferiore al 30%).

Nella citata deliberazione consiliare n.10/2016 in ordine alle prospettive successive all'alienazione si precisava:” *L’ottimizzazione del servizio e dei rendimenti societari porta ad un ulteriore percorso da attivarsi a vendita quota minoritaria consolidata: l’aggregazione attenta con altre realtà simili sul territorio con processi di fusione che consentano di raggiungere le economicità e le specializzazioni necessarie non tralasciando nella quantità, la qualità del servizio per gli utenti, con la creazione autonoma di un “ambito ottimale” anche nella gestione della vendita del gas metano.*”

Considerato che anche la società San Giorgio Energie (che è controllata dal Comune di Comune di Porto San Giorgio ed opera nella vendita di gas metano), dal gennaio 2015, a seguito sempre di procedura ad evidenza pubblica, è partecipata al 49% dalla società Gruppo Gas Rimini spa con sede a Rimini, sono in corso approfondimenti per valutare l'opportunità di un'operazione di aggregazione con la suddetta società .

L'Amministrazione con la presente proposta conferma l'indirizzo di mantenere la quota maggioritaria in Solgas srl con eventuale valutazione di successiva fusione come sopra precisato.

Pharma.com

L'attività esclusiva della Pharma.com srl è dal 2006 la gestione della farmacia comunale attraverso contratto di servizio con affidamento in house fino al 31/12/2035 e deriva dalla precedente gestione diretta comunale. Tale gestione è attività economica con scopo lucrativo che opera sul mercato in concorrenza con operatori privati e pienamente esposta alla concorrenza ma origina dalla volontà del Comune che affida la gestione di un servizio

di cui mantiene la piena e legittima titolarità dell'autorizzazione ad operare (licenza) in forza di legge speciale che di seguito è citata.

Dal punto di vista della nuova normativa in materia di partecipazioni pubbliche, non rileva un obbligo di alienazione della farmacia poiché il fatturato medio del triennio precedente è al di sopra del milione di € ed è rimasto in piedi il disposto dell'art.9 della Legge speciale n.475/68 che afferma: *“La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:*

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.”

L'Amministrazione ha fornito indirizzo per il mantenimento della partecipazione totalitaria in Pharma.com in considerazione che l'equilibrio economico-finanziario negli ultimi bilanci è stato raggiunto.

ASITE SRL

L'Asite ha affidati in house dal Comune di Fermo i seguenti servizi che sicuramente sono SIG (servizio interesse generale) o SIEG (servizio economico di interesse generale):

1. servizi ambientali
2. servizio di distribuzione gas metano
3. servizio di manutenzione verde pubblico, dal marzo 2016 durata cinque anni
4. servizio mense scolastiche, riaffidato nel 2018 per anni sei
5. servizio gestione parcheggi, riaffidato nel 2018 per anni sei.

A tali servizi pubblici si aggiunge poi un servizio strumentale:

6. servizio pulizia spiaggia, dal marzo 2016 durata cinque anni.

I primi due servizi, ambientali e di distribuzione gas metano, sono servizi pubblici a rete ed a rilevanza economica, i contratti di affidamento in house sono scaduti ma in proroga di fatto obbligatoria in quanto soggetti a normative regionali e nazionali di ambito ottimale, sono in attesa di confluire in affidamento esterno di bacino dell'ATA rifiuti e dell'ATEM GAS.

Con la piena operatività dell'ATA rifiuti a quest'ultima verranno trasferite le funzioni per determinare i nuovi affidamenti del servizio integrato dei rifiuti con conseguente spossessamento da parte dei singoli comuni e nelle more, l'art. 204 del d.lgs 152/2006 recita: *“I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.”*

Per l'attività di gestione della distribuzione del gas metano, come prevede espressamente la normativa di settore contenuta nel D.lgs 164/2000 l'unico modello di gestione ammesso dalla normativa attualmente vigente è la concessione con gara. Le gare sono gestite per ambiti ottimali (ATEM) ed il Comune di Fermo appartiene all'ambito del 3° raggruppamento.

L' ASITE srl ha poi la gestione dell'asset immobiliare “ discarica comprensoriale”, bene conferitole in proprietà dal Comune di Fermo e con diversi impianti collegati nel CIGRU. Tale ultima gestione è servizio pubblico a rete per la parte che è nell'ambito di quello unitario ed integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Fermo e del bacino di riferimento, mentre la gestione dei rifiuti speciali è *“attività liberalizzata soggetta a mera autorizzazione ma mantiene una valenza pubblicistica di pubblico interesse”*. L' attività discarica viene esercitata sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni preposte che non costituiscono atti di natura concessoria o di affidamento di diritti di esclusiva da parte del Comune di Fermo. Ne consegue che Asite potrà continuare a gestirla a prescindere dall'affidamento in house del servizio di igiene ambientale.

A tal riguardo va specificato che la disciplina della gestione delle discariche, quale bene strumentale del servizio di igiene ambientale, trova il proprio riferimento nelle seguenti disposizioni di legge:

- l'art. 202 comma 4 del d.lgs 152/2006 stabilisce che *“Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio “*. Tale principio vale tuttavia unicamente per i beni di proprietà degli enti locali e non quelli delle società di capitali che devono invece ricevere la remunerazione tramite il sistema della tariffa. Peraltro dopo l'entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e successive modifiche non vi è più alcun dubbio circa l'equiparazione ad ordinario soggetto privato di Asite in quanto a mente dell'art. 1 del TUSP viene stabilito che : *“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e in leggi speciali.”*;

In sede di deliberazione consiliare n.74/2017 la scelta per ASITE SRL è stata per il mantenimento dell'attuale assetto di multiservizi con affidamenti in house anche in attesa dello sviluppo di scenari futuri come gara ATA per servizi ambientali e gara ATEM gas.

L'ANAC ha regolarmente provveduto all'iscrizione del Comune nell'elenco degli amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti di propri organismi in house (Asite srl) di cui all'art.5 del codice dei contratti pubblici ed ai sensi dell'art.192 comma 1 del medesimo codice.

Attualmente il vincolo statutario all'art.3, dopo le modifiche disposte in applicazione degli indirizzi della deliberazione n.74/2017, recita *“2.La società provvede, per conto del Comune di Fermo, allo svolgimento dei servizi pubblici e strumentali sopraelencati secondo il modello “ in house providing”*.

3.I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte del Comune di Fermo – ovvero, nel caso di servizi a rete, ricevuti in affidamento da parte degli enti di governo degli ambiti ottimali - sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto.

4.Lo svolgimento dei servizi affidati alla società dall'ente pubblico socio ovvero dagli enti di governo degli ambiti ottimali per i servizi a rete deve rappresentare oltre l'ottanta per cento del fatturato societario o altro limite imposto da norme di legge. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato indicato al periodo che precede può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”

Per quanto riguarda le **altre partecipazioni societarie** del Comune di Fermo si precisa:

- per la Steat spa nessuna proposta di riorganizzazione è pervenuta dall'Amministrazione Provinciale di Fermo che detiene il controllo societario in termini di quote possedute. Per il Comune di Fermo sono detenibili quote in società di trasporto ;
- per la CIIP spa si sono regolarmente perfezionate prima del rinnovo delle cariche sociali le modifiche statutarie necessarie di adeguamento al DLgs n.175/2016;
- Fermano Leader scarl si tratta di “gruppo di azione locale” per la concretizzazione della spesa di fondi comunitari espressamente al di fuori dell'applicazione del Dlgs n.175/2016;
- Fermo Gestione immobiliare srl, Sistema Piceno Turismo sono società in liquidazione, Piceno Sviluppo scarl è fallita;
- la partecipazione del 10% in Alipicene srl è stata già dichiarata non detenibile dalla deliberazione consiliare n. 130 del 21/12/2010, del Commissario straordinario n.33 del 31/3/2015 e del Consiglio comunale n.74 del 29/9/2017. Si è attivata infruttuosamente procedura di alienazione quota, poi dal 2016 si è forzato prima per la messa in liquidazione poi per il recesso ma il tutto senza riscontro. Il bilancio 2017 (alla cui assemblea di approvazione il Comune di Fermo non ha partecipato come per l'anno precedente mentre ha votato non a favore nell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2015) si è chiuso con patrimonio netto negativo, il bilancio 2018 non risulta approvato. Unica strada è la messa in liquidazione della società.

Tutto ciò premesso su conformi indirizzi dell'Amministrazione e considerato che per la presente proposta è necessario il parere del Collegio dei revisori dei conti :

si propone

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di approvare e fare proprio il Piano ordinario 2019 di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del Dlgs n.175/2016 che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

Fermo li 14 novembre 2019

La dirigente servizio tributi società partecipate affari legali

Dott.ssa Flaminia Annibali

Oggetto : Revisione ordinaria società partecipate dal Comune di Fermo.

Fermo, 14 novembre 2019

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Flaminia Annibali

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Fermo, 14 novembre 2019

Parere di regolarità tecnica: favorevole con le precisazioni
esposte nella relazione
La dirigente tributi società partecipate
Dott.ssa Flaminia Annibali

Fermo, 22/11/2019

Parere di regolarità contabile: favorevole
Il Segretario Generale, dirigente bilancio
Dott.ssa Serafina Camastra

Fermo, 22/11/2019

Visto di conformità dell'azione amministrativa: favorevole

Il Segretario Generale
Dott.ssa Serafina Camastra

Il Consiglio Comunale

Dato atto che la proposta:

- è corredata dai pareri previsti dall'Art. 49 del T.U.E.L. relativamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai dirigenti dei servizi interessati;

- è stata esaminata dal collegio dei Revisori dei Conti come da verbale depositato in atti;

- riporta il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale.

- è stata esaminata dalla competente commissione consiliare permanente nella seduta del 21 novembre 2019.

Si dà atto che rientrano i Consiglieri Ilari e Stefania Rocchi;

Si dà atto che escono i Consiglieri Bagalini, Bargoni, Borraccini, De Santis, Malvatani e Marrozzini;

Illustra l'Assessore Febi:

FEBI – ASSESSORE. Grazie presidente. Esattamente il 29 di settembre del 2017 abbiamo deliberato il piano delle società partecipate a norma dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 175 del 2016, cosiddetto decreto Madia ed in quella sede abbiamo deliberato l'assetto delle nostre partecipate così come sono ancora oggi perché quel piano fu riconfermato nel 2018 per il 2019 ed oggi ci presentiamo qui in Consiglio per riconfermare lo stesso assetto delle società partecipate e quando parliamo di società partecipate, parliamo di Asite Srl, di Solgas Srl che ha una partecipazione il Comune del 51% e l'altro 49 è in mano privata, la SGR di Rimini, parliamo poi dell'altra partecipata, la Pharma.com e di Solgas Immobili che è una società scaturita dalla scissione della Solgas Vendita prima che avessimo messo sul mercato il 49% al privato. Per cui con questo piano che oggi ripresentiamo ed abbiamo l'obbligo di ripresentarlo perché il decreto legislativo prevede che annualmente il piano deve essere revisionato e la nostra revisione porta alla riconferma del piano precedente e quindi proponiamo al Consiglio di approvare quanto premesso nell'intera narrativa della delibera e sostanziali del dispositivo, di approvare a far proprio il piano ordinario 2019 di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20, decreto legislativo 175/2016 che alla presente si allega e formarne parte integrante e sostanziale. Grazie.

Il Presidente, constatata l'assenza di interventi nella fase della discussione e l'assenza di dichiarazioni di voto, pone a votazione il provvedimento;

Visto l'esito della votazione:

Presenti	18
Astenuti	2 (Torresi, Rossi)
Favorevoli	15
Contrari	1 (Temperini)

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Piano ordinario 2019 di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del Dlgs n.175/2016 che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

Posta infine a votazione l'immediata esecutività dell'atto, con esito:

Presenti	18
Astenuti	2 (Torresi, Rossi)
Favorevoli	15
Contrari	1 (Temperini)

dato atto, come da verbale, che i Consiglieri Rossi, Torresi e Temperini hanno votato l'immediata eseguibilità allo stesso modo del provvedimento;

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Massucci Lorena

Il Segretario Generale
Dott.ssa Camastra Serafina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Lì,

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Camastra Serafina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fermo, lì _____

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Camastra Serafina